

MANDATO DI ASSISTENZA IN ESCLUSIVA

ART. 15 DECRETO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DEL 27 MARZO 2001

ART. 14 DEL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DEL 31 GENNAIO 2002

Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti:

Il Sig. _____
nato nel comune di _____
prov. _____ il _____
e residente nel comune di _____ prov. _____
_____ alla Via/Piazza _____
n. _____, nella qualità di titolare dell'azienda/legale rappresentante
della Società _____ con sede legale nel
comune di _____ prov. _____, P. IVA
_____ e C.F. _____,
provvisto di documento di riconoscimento tipo _____
n. _____ rilasciato da _____,
di seguito indicato come **mandante**, da una parte;

E

Il CAA UNSIC s.r.l. con sede in Roma alla Via Angelo Bargoni n. 8, C.F. e P. IVA n. 09089121009, di seguito indicato come **CAA UNSIC** o **mandatario**, nella persona del suo legale rappresentante e Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione, rappresentato, ai fini della stipula e della sottoscrizione della presente scrittura e degli ulteriori atti ad essa connessi e/o collegati, dal Sig. _____, quale responsabile autorizzato della sede territoriale di _____;

PREMESSO CHE

il CAA UNSIC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 e normativa collegata, può agire in nome e per conto dell'impresa agricola che lo richiada, solo previa sottoscrizione di apposito mandato;

il CAA UNSIC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Decreto Ministero della Salute 31 gennaio 2002 recante "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" e normativa collegata può prestare assistenza ai detentori di animali per gli adempimenti previsti dall'art. 7 del Decreto medesimo;

nello svolgimento delle attività suddette il CAA UNSIC, ai sensi di legge, è tenuto ad acquisire apposito mandato dall'impresa agricola o dal detentore di animali, il quale deve avere contenuti specifici in relazione agli impegni del mandante;

il mandato deve anche contenere le indicazioni riguardanti i compiti che il CAA UNSIC si impegna a realizzare per conto del mandante;

il CAA UNSIC, nello svolgimento delle sue attività, nel pieno rispetto della normativa in materia, si avvale delle proprie strutture territoriali;

che le prestazioni di servizi in favore del mandante sono esercitate su richiesta specifica da parte della stessa;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse ed allegati)

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto)

2.1. Con il presente contratto, il mandante dà mandato al CAA UNSIC di compiere, per suo conto ed in suo nome, anche attraverso le strutture territoriali di cui il CAA UNSIC stesso per legge può avvalersi, le attività di seguito indicate:

a) assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.Lg.vo 27 maggio 1999, n. 165 e normativa collegata, ai fini di:

tenuta ed eventuale conservazione delle scritture contabili;

elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, e delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;

controllo della regolarità formale della dichiarazione e la conseguente immissione dei relativi dati nel sistema informativo SIAN;

interrogazione delle banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato della pratica;

invio all'Amministrazione competente delle domande e delle dichiarazioni predisposte;

ricezione, dall'AGEA e dagli altri Uffici della Pubblica Amministrazione Nazionali e Regionali, comprese le AA.SS.LL., di tutte le informazioni, documenti e dati, anche storici, inerenti le domande di aiuto, premio e contributo, previste dalla regolamentazione comunitaria, Nazionale e Regionale, presentate per tramite del CAA UNSIC, ed eventuali informazioni relative agli schedari, elenchi ed altri archivi inerenti il Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

b) assistenza negli adempimenti obbligatori previsti per gli imprenditori agricoli del settore zootecnico, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e normativa collegata, in materia di anagrafe bovina, con specifico riguardo alla gestione premi, salvo quanto previsto nel successivo art. 3;

c) assistenza nei procedimenti amministrativi previsti per gli imprenditori agricoli, nonché nell'elaborazione ed invio in forma cartacea e/o telematica di comunicazioni o atti di competenza della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 (Anagrafe Zootecnica)

3.1. Il mandante dà, inoltre, mandato al CAA UNSIC di assisterlo negli adempimenti obbligatori previsti per gli imprenditori agricoli del settore zootecnico dall'art. 7 del Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e normativa collegata.

Art. 4 (Esclusiva)

4.1. Il presente mandato si intende conferito al CAA UNSIC in esclusiva, con riferimento alle attività di cui all'art. 2 comma 2.1.

4.2. Le parti si danno atto che, in caso di violazione dell'esclusiva, il CAA UNSIC è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali ritardi nell'esitazione delle pratiche affidate al CAA UNSIC medesimo e/o nell'erogazione degli aiuti.

Art. 5 (Rappresentanza verso terzi)

5.1. Per l'esecuzione del presente contratto, il CAA UNSIC è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'espletamento dell'incarico, anche se qui non espressamente menzionati, tutto con promessa di rato e valido del suo operato, nel rispetto degli obblighi di legge, avanti a qualsiasi Organismo/Ente convenzionato con il CAA ovvero committente del CAA UNSIC.

Art. 6 (Durata)

6.1. Il presente mandato ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato per uguali periodi, salvo revoca da comunicare al CAA UNSIC mediante lettera raccomandata A.R..

Art. 7 (Obblighi delle parti)

7.1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 e normativa collegata, il mandante si obbliga a:

- a) fornire al CAA UNSIC dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA UNSIC, ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA UNSIC nei casi di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo Decreto, consistenti nella identificazione del produttore e nell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, nella corretta immissione dei dati, nel rispetto, per quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché nell'accesso alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

7.2. Il mandante si obbliga, inoltre, a rispondere ad eventuali richieste di informazioni ritenute dal CAA UNSIC essenziali per la corretta esecuzione del presente mandato. In particolare, il mandante si obbliga a fornire al mandatario dati, documenti ed informazioni nei tempi previamente concordati tra le parti al fine di consentire al mandatario di adempiere, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore, agli obblighi derivanti dal presente contratto.

7.3. Nell'esecuzione del presente contratto, il CAA UNSIC non risponde di errori e/o inadempienze derivanti in tutto o in parte dalla mancata o tardiva acquisizione di informazioni, dati e documenti, qualora l'omissione o il ritardo siano imputabili al mandante stesso.

7.4. Il mandatario deve adempiere all'incarico ricevuto, secondo il disposto dell'art. 1710 del Codice Civile e nei limiti delle attività previste dalla legge e dal presente contratto.

Art. 8 (Assistenza in sede di contenzioso)

8.1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2 del presente mandato, il mandante affida altresì al CAA UNSIC e alle strutture di cui il CAA UNSIC si può avvalere (anche disgiuntamente), l'incarico di rappresentarlo in tutte le fasi di contenzioso, pregresso o futuro, insorto avanti a qualsiasi Organismo/Ente convenzionato con il CAA UNSIC ovvero committente del CAA UNSIC.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

9.1. Nell'esecuzione del presente mandato, il trattamento dei dati personali riferiti al mandante avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali e normativa collegata.

Art. 10 (Recesso)

10.1. Il mandante potrà recedere dal contratto nel caso in cui accerti la colposa inattività del mandatario o nel caso in cui l'attività svolta dal mandatario ecceda i limiti di legge o di contratto. Il mandatario potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui il mandante non adempia agli obblighi previsti dall'art. 7, nonché nel caso in cui accerti la violazione della clausola in esclusiva. In entrambe le ipotesi, il recesso sarà comunicato da una parte all'altra a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano.

Art. 11 (Norme generali)

11.1. Le parti, per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rimettono alle norme contenute nel Codice Civile in materia di mandato.

Art. 12 (Foro di competenza)

12.1. In caso di controversia, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

Il mandante

Il CAA UNSIC

Consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi dati al CAA UNSIC ed agli Enti facenti capo al medesimo CAA UNSIC, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informative sul settore di competenza.

Il mandante _____

Il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le disposizioni di cui agli art. n. 4 (Esclusiva), n. 7 (Obblighi delle parti), n. 10 (Recesso).

Il mandante _____

Allegati: Documento di riconoscimento in corso di validità.